

COMUNICAZIONE AI SOCI DEL 09.10.2025

n. 1) Sentenza Tribunale di Avellino n. 434/2025

Gentili Signori Soci,

con la presente Vi ricordo come da relazione dell'Avv. Letizia Romano (richiesta dai soci della Codeso e comunicata) degli esiti del giudizio di primo grado promosso dalla nostra Società nei confronti di COGEI Srl, conclusosi con la Sentenza n. 434/2025, depositata il 20 marzo 2025 presso il Tribunale di Avellino.

1. Esiti della sentenza
 - Su cinque motivi di contestazione, il Tribunale ha accolto la nostra difesa in quattro casi, rigettando le pretese avverse.
 - Su un unico motivo (riconoscimento della tariffa), la decisione non ci è stata favorevole: il giudice non ha riconosciuto la misura del 100% da noi richiesta.
2. Termine per l'appello
 - L'eventuale impugnazione della sentenza è esperibile entro il 21 ottobre 2025.
3. Osservazioni legali (Avv. Romano):
 - È vero che siamo vincenti su 4 punti su 5, ma rimane il rischio che COGEI Srl proponga appello;
 - L'appello richiede un anticipo spese legali di almeno € 2.000;
 - La fase di secondo grado potrebbe prolungarsi anche per anni; in caso di soccombenza, la Società potrebbe essere condannata al pagamento delle spese processuali;
 - Il nostro appello verterebbe esclusivamente sul riconoscimento della tariffa al 100%.
4. Vantaggi e rischi dell'appello
 - Vantaggi
 - Possibilità di ottenere il pieno riconoscimento economico richiesto;
 - Rafforzamento del precedente giurisprudenziale in materia di

tariffa.

Rischi

- Ulteriori costi e tempi di giudizio;
- esito sfavorevole in secondo grado con condanna alle spese.

5. Proposta di indirizzo decisionale

Alla luce di quanto sopra, si propone:

- a) di autorizzare l'avvio del giudizio di appello, con un budget iniziale di € 2.000 a titolo di anticipo spese;
- b) di conferire mandato all'Avv. Romano per il deposito dell'atto di impugnazione entro il termine del 21.10.2025;

Vi invito a deliberare al riguardo.

N. 2) Vi informo che in data 25 luglio 2025 è stato depositato, innanzi al Tribunale di Avellino – Magistratura del Lavoro, un ricorso ex art. 441-bis c.p.c. proposto dalla sig.ra De Simone Carmela, dipendente part-time inquadrata nel CCNL "Gas-Acqua", impugnando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo notificato lo scorso 12 febbraio 2025.

Sintesi del ricorso:

1. La sig.ra De Simone contesta la legittimità formale e sostanziale del licenziamento, ritenendolo
 - a) nullo per difetto di legittimazione del legale rappresentante che ha sottoscritto la lettera di licenziamento;
 - b) inefficace per mancato trasferimento al subentro di Solofra Servizi S.p.a. (art. 2112 c.c. e L.R. Campania n. 15/2015);
 - c) illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage in caso di giustificato motivo oggettivo.
2. La ricorrente chiede, tra l'altro, la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni maturate e il passaggio diretto a Solofra Servizi S.p.a.

Al fine di garantire un'unica linea difensiva e minimizzare potenziali duplicazioni processuali, ho già preso contatto, con il legale rappresentante di Solofra Servizi S.p.a., Sig. Duilio Schiazza,

accordandomi sulle seguenti attività congiunte:

- analisi coordinata dei documenti e delle forniture contrattuali rilevanti per la causa;
- predisposizione di un'unica memoria istruttoria da depositare entro i termini;
- suddivisione degli oneri di difesa e delle spese legali.

Vi invito a voler:

1. confermare la Vostra condivisione della strategia difensiva comune e l'eventuale adesione ai relativi costi;
2. deliberare, l'eventuale conferimento di mandato speciale a un unico studio legale, così da semplificare l'iter processuale.

N. 3) Comunicazione in merito all'insinuazione del credito di CODISO S.p.A. in liquidazione nel passivo del concordato: qualificazione chirografaria e facoltà di opposizione

Premessa

In data 08.08.2025 lo scrivente ha formulato osservazioni circa la natura del credito e l'importo al passivo del concordato preventivo di Solofra Servizi S.p.A. in Liquidazione per l'importo complessivo di € 44.656,55, così suddiviso:

- € 23.625,55 per competenze 2024;
- € 21.031,00 a saldo di un accordo transattivo parzialmente onorato.

Le osservazioni del Commissario Giudiziale hanno evidenziato che:

1. La richiesta di privilegio ex art. 2752, ultimo comma c.c., è infondata, in quanto tale norma attribuisce il privilegio esclusivamente allo Stato e agli enti territoriali sui tributi di loro spettanza, escludendo i concessionari della riscossione;
2. La qualificazione del rapporto come "gestione fiduciaria" non legittima di per sé un'autonoma separazione patrimoniale tali da fondare un privilegio;

3. In assenza di causa legittima di prelazione, il credito di CODISO assume natura chirografaria, partecipando al passivo in pari posizione con gli altri creditori non privilegiati.

Decisione

Il Commissario Giudiziale ha pertanto accertato il credito di CODISO S.p.A. in liquidazione in qualità di credito chirografario per l'intero importo di € 44.656,55, da iscriversi nel passivo del concordato.

Facoltà di opposizione

Si segnala la possibilità di proporre formale opposizione all'ammissione del credito in qualità chirografaria, presentando istanza motivata avanti al Tribunale di Avellino nei termini e secondo le modalità previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 97 e ss.).

A tal fine è consigliabile conferire tempestivo mandato ad un professionista, che potrà valutare:

- la legittimità delle argomentazioni del Commissario;
- l'eventuale ricorso per ottenere il riconoscimento di un diverso rango di prelazione;
- la predisposizione e notificazione dell'atto di opposizione.

Conclusioni e prossimi passi

Invito i Sigg. Soci ad esprimersi in merito alla eventuale opposizione e se del caso, intraprendere ogni azione giudiziale utile.

N.4) Aggiornamento sulla pratica presso la Regione Campania – contatto telefonico con Avv. Chiarelli

ho avuto il giorno 4.10.2025 un colloquio telefonico con l'Avvocato Chiarelli, responsabile presso la Regione Campania, al fine di sollecitare l'esame della richiesta del 20.09.2025 tuttora pendente, a conferma della disponibilità al versamento di € 58.919,11 oltre le spese del decreto ingiuntivo da parte della Cogei.

Nel corso della conversazione, l'Avv. Chiarelli mi ha confermato che:

1. La pratica è correttamente in evidenza negli uffici regionali.

2. L'attuale ritardo nell'istruttoria è da imputarsi al recente avvicendamento dei vertici istituzionali in Regione.
3. Ha comunque preso l'impegno di effettuare un ulteriore sollecito ai competenti settori.
4. Ci è stato convenuto di risentirci entro dieci giorni lavorativi per un nuovo aggiornamento.

Resto pertanto in attesa di un riscontro entro il termine indicato e vi terrò prontamente informati circa ogni evoluzione

Infine in data 1 ottobre 2025, a mezzo PEC, ho ricevuto la Vostra comunicazione con la quale sono stati richiesti chiarimenti e documentazione integrativa relativi ai punti indicati nella mia Relazione

Al momento, sono in attesa di ricevere i documenti e i chiarimenti sopra elencati. Non appena complete le integrazioni, procederò tempestivamente a:

- Verificare la documentazione ricevuta
- Integrare e aggiornare la relazione

Solofra 09.10.2025

Il Liquidatore

